



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 51– 22 MARZO 2024

Riunione del 13 marzo 2024

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

1) ASD GEDA VOLLEY TRANI in persona del Presidente p.t.

2) LARAIA GIUSEPPE nella qualità di Presidente della Geda Volley Trani

N.ri 39--23.24; 45-23.24; 48-23.24; 59-23.24; 60-23.24; 61-23.24; 62-23.24

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

I procedimenti indicati in epigrafe portati all'esame del Tribunale sono stati incardinati dalla Procura Federale nei confronti degli incolpati sopra indicati, in base agli atti di deferimento di seguito riportati:

1) PER IL PROCEDIMENTO n. 39-23.24

- **Laraia Giuseppe**, n.q. di Presidente dell'ASD Geda Volley Trani, per aver, in data 28/07/2023, bloccato la posizione tesserativa, per la stagione sportiva 2023-2024, dell'atleta **P. G.**, senza averlo preventivamente convocato per effettuare la visita medica ai fini del rinnovo del certificato di idoneità medico sportiva, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; artt. 19 e 21, Il comma, RAT FIPAV, artt. 1, 74, 108 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav nonché della Guida Pratica sul Tesseramento FIPAV, stagione sportiva 2023/2024, in virtù della quale "il Presidente della Società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via pec o raccomandata a/r, e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono confermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)".

- **ASD Geda Volley Trani**, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV.





2) PER IL PROCEDIMENTO 45-23.24 con atto di deferimento del 4/1/2024 con il quale chiedeva procedersi a carico di:

- **Laraia Giuseppe** nella Sua qualità di *Presidente pro tempore della A.S.D. Geda Volley Trani*: per aver, in data 28/07/2023, bloccato la posizione tesserativa, per la stagione sportiva 2023-2024, dell'atleta **M. F.**, senza averlo preventivamente convocato per effettuare la visita medica ai fini del rinnovo del certificato di idoneità medico sportiva, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; artt. 19 e 21, II comma, RAT FIPAV, artt. 1, 74, 108 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav nonché della Guida Pratica sul Tesseramento FIPAV, stagione sportiva 2023/2024, in virtù della quale “il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via pec o raccomandata a/r, e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono confermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)” ;

- **A.S.D. Geda Volley Trani**, in persona del *Presidente pro tempore Sig. Laraia Giuseppe*: per aver il proprio Presidente, bloccato la posizione tesserativa, per la stagione sportiva 2023-2024, dell'atleta **M. F.**, senza averlo preventivamente convocato per effettuare la visita medica ai fini del rinnovo del certificato di idoneità medico sportiva, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; artt. 19 e 21, II comma, RAT FIPAV, artt. 1, 74, 108 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav nonché della Guida Pratica sul Tesseramento FIPAV, stagione sportiva 2023/2024, in virtù della quale “il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via pec o raccomandata a/r, e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono confermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)” .

3) PER IL PROCEDIMENTO 48-23.24 con l’atto di deferimento del 8/1/2024 con il quale chiedeva procedersi nei confronti:

- **Sodalizio ASD Geda Volley**, per aver, in violazione dell’artt. 9 e 16, Statuto FIPAV; degli artt. 2, 19, 21 e 28 RAT FIPAV; artt. 1, 74, 75 76 e 108 Reg. Giur., artt. 1 e 2 Codice Etico Fipav, nonché della disposizione contenuta nella Guida Pratica sul Tesseramento FIPAV, stagione sportiva 2023/2024, in virtù della quale “il Presidente della Società è responsabile



dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via pec o raccomandata a/r, e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono confermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)", tesserato l'atleta **M. D. L.** in assenza di valido certificato medico in corso di validità;

- **Giuseppe Laraia**, in qualità di presidente pro tempore dell'ASD Geda Volley Trani, per aver, in violazione dell'artt. 9 e 16, Statuto FIPAV; degli artt. 2, 19, 21 e 28 RAT FIPAV; artt. 1, 74, 75 76 e 108 Reg. Giur., artt. 1 e 2 Codice Etico Fipav, nonché della disposizione contenuta nella Guida Pratica sul Tesseramento FIPAV, stagione sportiva 2023/2024, in virtù della quale "il Presidente della Società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via pec o raccomandata a/r, e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono confermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)", tesserato l'atleta **M. D. L.** in assenza di valido certificato medico in corso di validità

4) PER IL PROCEDIMENTO 59-23.24 con il deferimento del 18/1/2024 con richiesta di avvio del procedimento disciplinare contro

- **Laraia Giuseppe**, n.q. di Presidente dell'ASD Geda Volley Trani, per aver, in data 28/07/2023, bloccato la posizione tesserativa, per la stagione sportiva 2023-2024, dell'atleta **M. L.**, senza averlo preventivamente convocato per effettuare la visita medica ai fini del rinnovo del certificato di idoneità medico sportiva, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; artt. 19 e 21, II comma, RAT FIPAV, artt. 1, 74, 108 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav nonché della Guida Pratica sul Tesseramento FIPAV, stagione sportiva 2023/2024, in virtù della quale "il Presidente della Società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via pec o raccomandata a/r, e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono confermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)".

- **ASD Geda Volley Trani**, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV.

5) PER IL PROCEDIMENTO 60-23.24 con deferimento del 30/1/2024 nei confronti:



- **Sodalizio ASD Geda Volley**, per aver, in violazione dell'artt. 9 e 16, Statuto FIPAV; degli artt. 2, 19, 21 e 28 RAT FIPAV; artt. 1, 74, 75 76 e 108 Reg. Giur., artt. 1 e 2 Codice Etico Fipav, nonché della disposizione contenuta nella Guida Pratica sul Tesseramento FIPAV, stagione sportiva 2023/2024, in virtù della quale "il Presidente della Società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via pec o raccomandata a/r, e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono confermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)", tesserato l'atleta **A. M.** in assenza di valido certificato medico in corso di validità;

- **Giuseppe Laraia**, in qualità di presidente pro tempore dell'ASD Geda Volley Trani, per aver, in violazione dell'artt. 9 e 16, Statuto FIPAV; degli artt. 2, 19, 21 e 28 RAT FIPAV; artt. 1, 74, 75 76 e 108 Reg. Giur., artt. 1 e 2 Codice Etico Fipav, nonché della disposizione contenuta nella Guida Pratica sul Tesseramento FIPAV, stagione sportiva 2023/2024, in virtù della quale "il Presidente della Società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via pec o raccomandata a/r, e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono confermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)", tesserato l'atleta **A. M.** in assenza di valido certificato medico in corso di validità

6) PER IL PROCEDIMENTO 61-23.24 CON atto di deferimento del 23/1/2024 con il quale chiedeva un procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Laraia Giuseppe**, n.q. di Presidente pro-tempore della società ASD GEDA VOLLEY TRANI, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21 comma 2, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74, 75 e 108 Reg. Giur., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver effettuato in data 28.07.2023 mediante la procedura on line il tesseramento per la stagione sportiva 2023/24 dell'atleta **A. P.** con il sodalizio ASD GEDA VOLLEY TRANI, dal medesimo rappresentato, in assenza della preventiva convocazione del predetto atleta allo svolgimento della visita medica obbligatoria necessaria per ottenere il rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica del predetto atleta allo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2023/24 così come accertato dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav con il provvedimento di revoca del tesseramento reso in data



21.12.2023, come da atto della conclusione delle indagini del 9 gennaio 2024 ritualmente notificato;

- **ASD GEDA VOLLEY TRANI**, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Laraia Giuseppe, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74, 76 e 108 Reg. Giur., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver effettuato in data 28.07.2023 mediante la procedura on line il tesseramento per la stagione sportiva 2023/24 dell'atleta A. P. con il sodalizio ASD GEDA VOLLEY TRANI in assenza della preventiva convocazione del predetto atleta allo svolgimento della visita medica obbligatoria necessaria per ottenere il rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica del predetto atleta allo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2023/24 così come accertato dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav con il provvedimento di revoca del tesseramento reso in data 21.12.2023, come da atto della conclusione delle indagini del 9 gennaio 2024 ritualmente notificato.- ASD Geda Volley Trani, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV.

7) PER IL PROCEDIMENTO 62-23.24 con atto di deferimento del 20/2/2024 con il quale chiedeva procedersi nei confronti di

- **LARAIA GIUSEPPE**, N.Q. DI PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ ASD GEDA VOLLEY TRANI, la violazione degli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21 comma 2, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line per aver in data 28.07.2023 perfezionato il tesseramento dell'atleta **M. R.** mediante la procedura on line per la stagione sportiva 2023/24 senza aver proceduto alla forme di rito a sottoporsi alla visita medica obbligatoria al fine di ottenere il rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica dell'atleta allo svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2023-24 così come è prescritto dalla normativa federale per la validità del tesseramento;

- **ASD GEDA VOLLEY TRANI**, IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver effettuato in data 28.07.2023 mediante la procedura on line il tesseramento per la stagione sportiva 2023/24 dell'atleta **M. R.** con





il sodalizio ASD GEDA VOLLEY TRANI in assenza della preventiva convocazione del predetto atleta allo svolgimento della visita medica senza aver proceduto alla forme di rito a sottoporsi alla visita medica obbligatoria al fine di ottenere il rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica dell'atleta allo svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2023-24 così come accertato dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav con il provvedimento di revoca del tesseramento reso in data 23.12.2023.

Il Tribunale Federale convocava, quindi, i suddetti incolpati per l'udienza del 13 marzo in videoconferenza nella quale veniva disposta la riunione ritenendo sussistente la connessione oggettiva e soggettiva.

Alla predetta udienza si collegava, l'avv. Marco Rossini, per la Procura Federale mentre nessuno si collegava per il sig. Laraia e per la Geda Volley.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui agli atti di deferimento e ritenuta provata *per tabulas* la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico del sig. Laraia Giuseppe la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi cinque ed a carico del sodalizio ASD Geda Volley Trani la sanzione pecuniaria di € 500,00.

Il Tribunale presa visione della documentazione e degli atti depositati;

OSSERVA

Le fattispecie in esame traggono tutte origine dalle comunicazioni di revoca dei tesseramenti degli atleti sopra indicati inviate dall'Ufficio Tesseramento alla Procura Federale.

Dalla istruttoria compiuta dalla Procura Federale era accertato che la Geda Volley aveva operato in spregio della normativa sul tesseramento in ognuno dei procedimenti in questione: nel caso che ha visto coinvolto l'atleta M. D. L., aveva rinnovato il tesseramento dell'atleta senza essere in possesso del certificato medico per la stagione agonistica di riferimento; nei casi relativi agli altri atleti sopra indicati, aveva bloccato la loro posizione tesserativa con la sospensione della omologazione del tesseramento, affermando di non aver ricevuto da questi ultimi i certificati medici di idoneità all'attività agonistica nonostante le reiterate richieste inviate in tal senso ad ognuno di loro, salvo scoprire dall'esame dei documenti inviati dall'Ufficio Tesseramento, che le lettere di richiesta di rinnovo del certificato medico erano tutte state inviate oltre il termine per il tesseramento evidentemente al solo scopo di operare la sospensione dell'omologa.



Agli atti dei fascicoli quindi erano acquisiti i provvedimenti di revoca delle omologazioni dell'Ufficio Tesseramento tutti motivati con la violazione dell'art. 28 del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento e corredati dai documenti comprovanti le irregolarità del comportamento della Geda Volley (copia delle lettere di richiesta del certificato medico agli atleti con data successiva alla scadenza del termine per il tesseramento, ed in molti casi anche la denuncia dei singoli atleti.).

Nessuna difesa perveniva da parte del sig. Laraia o da parte della Geda Volley di Trani.

Risulta, pertanto, accertata la sussistenza della responsabilità disciplinare degli incolpati in ordine alle violazioni delle norme sul tesseramento loro ascritte con gli atti deferimento sopra richiamati nonché la reiterazione della loro irregolare condotta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del sig. Laraia Giuseppe nella sua qualità di presidente della ASD Geda VolleyTrani, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi cinque;
- a carico del sodalizio ASD Geda Volley Trani, in persona del suo legale rappresentante p.t. per responsabilità oggettiva, la sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinque cento).

Roma, 22 Marzo 2024

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 Marzo 2024

